

Allegato D



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Rendiconto esercizio 2014

**ATTESTAZIONE
CONTENIMENTO DELLA
SPESA DEL PERSONALE**



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi n.46 (PT) – CAP 51016 – Tel.05729181 – Fax 0572918264 – C.F. 00181660473

Area Affari Generali Cultura e Turismo SETTORE PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE

Tel. (+39) 0572.918.271 - Fax 0572.918.302 e-mail:personale@comune.montecatini-terme.pt.it

Responsabile dell'Area: Dott.ssa Rafaela Verdicchio

OGGETTO: CONSUNTIVO ANNO 2014. ATTESTAZIONE CONTENIMENTO SPESA DEL PERSONALE

L' articolo 1 comma 557 della Legge Finanziaria per il 2007, come successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, (l. CONVERSIONE 122/2010) ha proposto, in linea con le disposizioni emanate in proposito negli ultimi anni, l'obbligo di ridurre le spese di personale, stabilendo, che:

"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia "

Al contrario di quanto disposto nella precedente Legge Finanziaria 2006, nella quale, ai commi 198-206 veniva fissato una percentuale di riduzione della spesa e delle modalità di calcolo ben definite per garantire l'osservanza della normativa, nel 2007 l'obiettivo da conseguire in termini di riduzione di spesa del personale assume caratteri più generali, senza che sia individuata con esattezza né la base su cui operare il confronto ai fini della diminuzione della spesa né l'importo da ridurre: si precisa soltanto che, "nell'ambito della propria autonomia", è possibile fare riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni dei commi da 513 a 543, art. 1 della medesima L. 296/2006, nonché ai commi 181, 191 e 194, art. 1 della L. 266/2005 per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.

Il D.L. 112/2008 (convertito in Legge 133/2008) ha aggiunto all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni il fine il seguente periodo: 557 BIS: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del

rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».

Il comma 4 dell' art. 76 del precitato D.L. 112/2008 che recita: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;"

Il D.L.90/2014 convertito con modificazioni nella L.114/2014 al comma 5 dell'art. 3 ha poi stabilito che "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. "

Il comma 5 bis del citato art. 3, ha poi inserito all'art. 1 della L. 296/2006 il seguente comma "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Visto il parere prot. N. 34748 del 31 marzo 2008 con cui il Ministero dell'Economia ha confermato che la spesa di personale è composta dagli aggregati indicati dalla Circolare 9/2006;

VISTO altresì la deliberazione n. 17/2007 della Corte dei Conti sez. Toscana che ritiene che gli oneri da escludere in sede di computo della spesa del personale siano quelli elencati nella circolare n. 9/2006;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti sez. Autonomie n. 16 del 9 novembre 2009 che dispone che siano escluse dal computo delle spese del personale:

- i cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. "Codice dei contratti");
- i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell'ICI

CONSIDERATO che al fine di rendere omogenei e confrontabili i dati negli anni si è provveduto ad escludere le componenti sopra indicate sia per l'anno 2014 che 2013 e 2012;

VISTA:

la deliberazione della Corte dei Conti sez. Autonomie n. 2/2010 che dispone che:
 - l'anno di riferimento per calcolare la riduzione della spesa del personale, non potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell'anno precedente, in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

- la Sezione ritiene consentito agli enti soggetti al patto di stabilità di considerare le spese di competenza degli anni 2006, 2007 e 2008 al netto degli oneri derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali.

DATO ATTO che la Programmazione del Fabbisogno prevista all'interno del Bilancio 2014 è coerente con il principio della riduzione della spesa di personale così come definito anche dagli ultimi interventi legislativi;

PRESO ATTO che l'andamento della spesa negli anni sotto elencati è il seguente:

	2011	2012	2013	2014
Totale personale spese	7.213.641,13	7.084.673,22	6.936.184,83	6.837.940,65
Valore medio del triennio 2011-2013	7.078.166,39			6.837.940,65

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO l' allegato al Personale 2014, il Bilancio di Previsione 2014 e le successive variazioni cui il presente atto è allegato;

SI ATTESTA IL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE PER L' ESERCIZIO 2014 SECONDO QUANTO INDICATO DALLE NORMATIVE VIGENTI

9 aprile 2014

Il Responsabili dell' Area
Affari Generali, Cultura e Turismo
Dott.ssa Rafaela Verdicchio



VERIFICA RISPETTO DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 557, L. 296/2006				
	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014
Spese intervento 01	7.729.902,73	7.533.881,37	7.422.556,66	7.678.594,08
Spese intervento 03	495.488,67	507.696,93	492.856,13	159.614,85
Irap intervento 07	472.089,72	464.830,29	458.162,67	457.565,86
Altre spese	6.924,22	41.113,93	33.367,35	67.109,29
Personale comandato da altri enti	6.667,04	6.667,04	6.667,04	6.667,04
Commissione mandamentale				
Totale spese di personale	8.711.072,38	8.554.189,56	8.413.609,85	8.369.551,12
Componenti escluse	-1.497.431,25	-1.469.516,34	-1.477.425,02	-1.531.610,47
Componenti assoggettate al limite di spesa (ex art. 1, co. 557, l. n. 296/2006)	7.213.641,13	7.084.673,22	6.936.184,83	6.837.940,65
VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 2011-2013 ai sensi art. 1 comma 557 quater L. 296/2006	7.078.166,39			6.837.940,65

